



TRIBUNALE DI RAGUSA

proc. n. 191 /2012 R.G.Es.

Il Giudice dell'esecuzione,

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata in udienza;

ritenuto che i debitori esegutati hanno proposto opposizione all'esecuzione con ricorso *ex art.* 615, comma 2, c.p.c. del 26.1.2022;

ritenuto in particolare che [REDACTED] (debitori esegutati) il 19 Settembre 2014, depositavano, avanti al Tribunale di Ragusa, una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex L. 3/2012* (proc. n.88/2014 R.V.G.) che prevedeva, nello specifico: i) l'intervento di [REDACTED] quale promittente acquirente degli immobili, di proprietà dei ricorrenti, messi a disposizione del ceto creditorio e, più in generale, quale garante della proposta medesima, ii) la suddivisione dei creditori in quattro classi (crediti in prededuzione, crediti privilegiati non falcidiabili, crediti ipotecari e crediti chirografari), iii) l'offerta in loro favore di una somma pari a quella ricavabile dalla cessione degli immobili di proprietà dei debitori (euro 310.000,00) all'[REDACTED] [REDACTED] (il quale si impegnava a pagare la detta somma in due tranche, di euro 100.000,00 e di euro 210.000,00, da corrispondere - rispettivamente - entro novanta giorni, la prima, ed entro dieci mesi, la seconda, dall'omologazione dell'accordo stesso) e iv) una moratoria (dei pagamenti da effettuare sulla base del piano) di sei mesi dalla data di omologazione dell'accordo (doc.2 del ricorso in opposizione);

rilevato che con decreto del 10 ottobre 2015 veniva omologato l'accordo proposto dai ricorrenti nei termini ed alle condizioni nello stesso previsti e che successivamente l'accordo non veniva adempiuto dai debitori;

rilevato che a fronte del predetto inadempimento con ricorso del 28 Giugno 2017 l'[REDACTED] chiedeva al Tribunale (proc. n.1111/2017 R.V.G.) la risoluzione *ex art.*14 L. 3/2012 dell'accordo di composizione della crisi. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, con provvedimento del 31 maggio 2019, siccome proposto oltre i termini decadenziali di cui all'art. 14, comma 3, l. n. 3/2012. Con provvedimento del 5 Luglio 2021, il Tribunale dichiarava ugualmente "*chiusa la procedura (di risoluzione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento), preso atto che l'accordo di composizione della crisi*



omologato con provvedimento del 10.10.2015 (n.88/2014 V.G.) è rimasto non eseguito” (doc.11);

ritenuto quanto premesso, con l’opposizione in parola gli opposenti ritengono, in estrema sintesi, che l’omessa declaratoria della risoluzione dell’accordo con i creditori abbia cristallizzato definitivamente i loro crediti nella forma - l’accordo omologato - e nella misura concorsuale specificando che mancherebbe allo stato un titolo idoneo ad agire *in executivis*, atteso che il titolo originario (sia del creditore precedente che di quelli intervenuti) risulterebbe novato dall’accordo di risoluzione della crisi omologato il 10 Ottobre 2015. Il venir meno del titolo esecutivo originario, in quanto sostituito dall’accordo non risolto, comporterebbe, a detta degli opposenti, l’impossibilità da parte del creditore precedente di riassumere la procedura esecutiva.

Nel presente sub-procedimento si costituivano i creditori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], non in proprio ma quale procuratrice speciale della “Siena NPL 2018 S.r.l., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, Guber Banca S.p.a., procuratrice speciale di [REDACTED], i quali concludevano per l’inammissibilità e comunque per il rigetto della spiegata istanza di sospensione.

Tutto ciò premesso si pronuncia la seguente

ORDINANZA

§ Sul diritto di riassumere la procedura esecutiva a seguito della chiusura della procedura di sovraindebitamento (accordo con i creditori) senza pronuncia di risoluzione per inadempimento.

Come sopra brevemente riassunto ritengono gli opposenti che il creditore precedente abbia irrisoluto la procedura esecutiva a seguito della chiusura della procedura di sovraindebitamento. Secondo gli opposenti, infatti, l’omessa risoluzione dell’accordo precluderebbe al creditore istante di riassumere la procedura esecutiva introdotta precedentemente perché fondata su un titolo esecutivo di cui il creditore ha, per così dire, disposto a seguito dell’omologa dell’accordo di risoluzione della crisi.

I creditori costituiti contestano la tesi in commento ritenendo di avere mantenuto i loro titoli esecutivi non potendosi configurare al riguardo alcuna vicenda caducatoria degli stessi a seguito dell’omologa dell’accordo tenuto conto, peraltro, che l’accordo non aveva efficacia novativa ed è rimasto inadempito.

Tutto ciò premesso, la questione in diritto sopra riassunta merita attento approfondimento.



In abbrivio occorre immediatamente evidenziare che ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 3/2012 *“l'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito”*. La norma testé citata reca un'applicazione processuale della regola contenuta nella disciplina di cui all'art. 1230 c.c. secondo cui la volontà di estinguere l'obbligazione (per mezzo della sostituzione di quella originaria con una nuova) deve risultare in modo non equivoco.

Nel caso a mano l'accordo omologato non ha natura novativa posto che detta chiara volontà non emerge dal contenuto della proposta d'accordo poi omologata. Ritengono allora i debitori che la cristallizzazione dell'accordo scaturirebbe comunque dalla decadenza cui è incorso (il punto sulla decadenza non è contestato) il creditore per non avere esercitato il rimedio redibitorio entro i termini decadenziali previsti dall'art. 14 l. n. 3/2012 e che l'accordo avrebbe, in qualche misura, sostituito il precedente titolo esecutivo posto a fondamento di questa procedura la quale allo stato non sarebbe più retta da alcun titolo esecutivo.

La tesi in realtà prova troppo ed appare condivisibile solo in parte.

All'evidenza, sussiste senz'altro un problema interpretativo a metà strada tra la premessa giuridica secondo cui l'accordo omologato non ha natura novativa e l'impossibilità nel caso di specie di risolverlo per inadempimento. Chiaro è, infatti, che l'impossibilità di ottenere la pronuncia della risoluzione dell'accordo omologato precluderebbe al creditore di ottenere la rimozione retroattiva (arg. ex art. 1458 c.c.) degli effetti dell'accordo medesimo. Se dunque l'accordo non è risolvibile ciò si tradurrebbe, a tenore della perspicace tesi degli oppositori, nella sua impossibilità di modificarlo di tal che lo stesso rappresenterebbe ancora oggi, e nonostante la chiusura della procedura di sovraindebitamento, la legge da applicare al rapporto fra le parti.

Ritiene però questo giudice che sebbene l'accordo non sia più risolvibile la permanenza di quest'ultimo non può tradursi in una sorta di caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento della presente procedura esecutiva. Al riguardo, diversi sono gli argomenti che questo decidente ritiene di poter invocare. In primo luogo, per come affermano gli stessi oppositori e tenuto conto della laconicità della legge n. 3/2012 sul punto (ci si riferisce all'art. 14 l. n. 3/2012), qualche utile spunto interpretativo può trarsi dalla disciplina (vigente all'epoca dei fatti) contenuta nell'art. 186 l.fall. a proposito della risoluzione e annullamento del concordato preventivo rispetto al quale l'accordo di composizione della crisi previsto dalla l. n. 3/2012 presenta non poche affinità strutturali.



Guardando pertanto alla norma sopra citata si è posto il problema, per certi versi analogo, della possibilità di aprire una procedura concorsuale in assenza dell'omessa risoluzione del concordato per inattività del creditore. Invero, anche l'art. 186 l.fall, onera il creditore, che intenda ottenere la risoluzione del concordato, di agire a pena di decadenza entro un anno dal termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Secondo una parte della dottrina, per certi versi richiamata dai ricorrenti a sostegno delle loro tesi, la fallibilità sarebbe preclusa senza la previa risoluzione del concordato omologato siccome l'effetto esdebitatorio generale e vincolante per tutti i creditori anteriori, proprio del concordato preventivo omologato, eliminerebbe l'insolvenza pre-concordataria e determinerebbe il ritorno *in bonis* del debitore, con la conseguenza che questa stessa insolvenza non potrebbe dare luogo ad un fallimento successivo se non dopo che, appunto nei modi e nei tempi della risoluzione, quell'effetto sia stato eliminato.

Sulla questione in parola sono però intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia del 14/2/2022 n.4696 che nel confermare l'orientamento costante della Suprema Corte¹ non hanno condiviso la citata tesi della dottrina siccome fondata, a parere del supremo consesso, su una interpretazione priva di riscontro nella lettera della legge e solo apparentemente sistematica. Per quanto qui rileva, infatti, le Sezioni Unite hanno ribadito il diverso principio secondo cui:

“(...) nella disciplina della Legge Fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato L. Fall., ex art. 186”.

Detto quanto sopra ed applicato il principio di diritto in commento alla nostra fattispecie deve ritenersi senz'altro possibile agire esecutivamente contro il debitore dopo l'omologa e la successiva chiusura dell'accordo di composizione della crisi quand'anche il creditore sia decaduto dalla possibilità di ottenerne la risoluzione non potendosi al riguardo invocare alcun effetto esdebitatorio automatico legato all'omologa dell'accordo.

A questo punto occorre però verificare se il creditore possa riassumere la procedura esecutiva incoata prima della omologa dell'accordo ovvero debba

¹ Cass. nn. 17703/17 e 29632/17, ma anche Cass. nn. 26002/18 e 12085/20.



introdurre una nuova procedura esecutiva all'uopo facendo valere un nuovo e diverso titolo esecutivo.

Per rispondere ai quesiti bisogna partire dall'ultimo dei superiori interrogativi dovendosi qui ribadire che ove l'accordo con i creditori non lo preveda espressamente questo non avrà natura novativa sicché il creditore pignorante o titolato rimarrà senz'altro titolare di una pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo originario. Ciò significa che egli potrà riassumere la procedura esecutiva rimasta sospesa ex art. 623 c.p.c. (o momentaneamente improseguibile)² dopo la chiusura non soddisfattiva della procedura di sovraindebitamento.

Affermato quanto sopra, bisogna comunque interrogarsi su quali siano gli effetti sostanziali e processuali legati alla decadenza dalla istanza di risoluzione dell'accordo da parte del creditore. Anche su questo diverso tema appare utile citare le Sezioni Unite sopra richiamate atteso che in un passaggio della loro pronuncia viene ribadita la tesi secondo cui: *"(...) qualora sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui alla L. Fall., art. 186, comma 3 (...) ed il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore "nella citata misura falcidiata" (così Cass. nn. 26002/18; 12085/20, cit.).*

Ancora, nella pronuncia in commento appare di fondamentale importanza l'*obiter dictum* in cui la S.C. chiarisce che l'omologazione (in questo caso della proposta di accordo) non comporta di per sé novazione dell'obbligazione anteriore, quanto soltanto il diverso e più circoscritto effetto della parziale inesigibilità del credito (Cass. n. 12085/20 cit.; v. anche Cass. n. 13477/11).

Orbene, in definitiva, applicando i superiori principi al caso di specie deve ritenersi che il creditore che abbia introdotto una procedura esecutiva poi sospesa dall'omologa di una proposta di accordo possa riassumere la procedura esecutiva nelle forme di cui all'art. 627 c.p.c. a seguito della chiusura, disposta per motivi diversi dalla risoluzione per inadempimento dell'accordo, della procedura di sovraindebitamento. In questo caso, tuttavia, il creditore potrà agire in via esecutiva per il soddisfo del credito nella misura ammessa (dunque anche

² Cassazione civile sez. I, 22/12/2015, n.25802:

La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata.



falcidiata) nella procedura di sovraindebitamento poiché l'omessa risoluzione dell'accordo inciderà sulla parziale inesigibilità del credito in sede esecutiva.

Orbene, così qualificata in diritto la questione l'opposizione all'esecuzione proposta dagli opposenti per asserita sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo può essere in realtà "derubricata" in opposizione sul *quantum*. Se così però si opinasse la stessa deve ritenersi inammissibile perché nessuna indicazione specifica gli opposenti hanno dedotto sul minor credito azionabile da parte dei creditori per come ammessi nell'accordo omologato né, per altro verso, la contestazione sul *quantum debeat* può *sic et simpliciter* dare luogo alla sospensione della procedura esecutiva dovendosi ritenere comunque intatto il diritto del creditore di agire in via esecutiva sebbene per un ipotetico minore importo. In ogni caso, conformemente all'indirizzo prevalente, le questioni sul *quantum* del credito azionato salvo possibili incidenze *ex art. 504 c.p.c.* devono essere sollevate in sede di osservazioni al progetto di distribuzione cui seguirà l'apertura della controversia distributiva (*ex art. 512 c.p.c.*) in cui il G.E. potrà decidere le questioni attinenti all'esatto ammontare del credito azionato.

Tutto ciò premesso, l'istanza di sospensione deve essere rigettata.

Le spese di giudizio della presente fase vanno interamente compensate in ragione dell'assoluta novità della questione.

P. Q. M.

RIGETTA l'istanza di sospensione del processo esecutivo proposta dai debitori;

COMPENSA le spese di giudizio;

FISSA termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito;

DISPONE stante il notevole lasso di tempo intercorso dalla delega delle operazioni di vendita, il richiamo del PE per aggiornare la stima (secondo il nuovo mandato alla stima che viene emesso con separato provvedimento) dei beni pignorati e rinvia all'udienza del 6.4.23 per l'esame della relazione di stima e per la conseguente delega delle operazioni di vendita secondo il modello aggiornato.

Si comunichi.

10/10/2022.

IL G.E.

Gilberto Orazio Rapisarda

